



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Qualità dell'aria, Rumore ed Energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.12/2016 del 07/01/2016

Prot. n.1702/2016 del 07/01/2016
Fasc.9.9 / 2014 / 124

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per le operazioni di recupero rifiuti, ex art. 216 D.Lgs 152/06, per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia e all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 all'impresa ITALGRASSI S.r.l. – P.I. 04900360159 con sede legale in Milano - Viale Certosa n. 269 e insediamento produttivo in Paderno Dugnano (MI) - Via Serrati n. 7

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.*

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 319 del 10/12/2015 atti n. 308845/1.19/2015/7 "*Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano*".

Visti inoltre:

- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare la Parte Quarta, artt. 215 e 216;
- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002 “ Individuazione dei criteri per la determinazione dell’importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l’approvazione dei progetti e l’ autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l’istruttoria tecnica, per il controllo durante l’attività e per il collaudo finale.”, così come recepita dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 132194/2002 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, la delibera della Giunta della Provincia di Milano n. 135/2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7366 del 28.5.2008 “ Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10360 del 21.10.2009: “Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. 26/2003)”;

Fatto presente che con il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifiche, con legge 11 agosto 2014, n. 116, sono state introdotte modifiche all’art. 216 del d.lgs. 152/06 e, in particolare:

- il comma 8-quater, il quale stabilisce che: “Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
 - a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
 - b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
 - d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.”;
- il comma 8-sexies, il quale stabilisce che: “Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.”;

Richiamato il Decreto Dirigenziale del Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - Raccolta Generale n.11026/2015 del 04/12/2015 – avente ad oggetto “Primo provvedimento straordinario, contingibile ed urgente di avviamento di procedura accelerata per l' esame di pratiche giacenti o parzialmente trattate: Servizio gestione e Procedimenti AUA, Servizio Risorse Idriche, Servizio Acque reflue, Servizio Inquinamento Atmosferico, Servizio Giuridico Amministrativo Energia, Servizio Bonifiche siti contaminati e Servizio Sviluppo interventi tecnici strategici siti contaminati. Costituzione di task-force per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle pratiche”.

Preso atto che l'impresa ITALGRASSI S.r.l. – P.I. 04900360159 con sede legale in Milano - Viale Certosa n. 269 e insediamento produttivo in Paderno Dugnano (MI) - Via Serrati n. 7, ha presentato istanza ai sensi del D.P.R. 59/2013 per l'Autorizzazione Unica Ambientale alle operazioni di recupero rifiuti, ex art. 216 D.Lgs 152/2006, allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia e all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, al SUAP del Comune di Paderno Dugnano (prot. SUAP n. 1907 del 14/01/2014) che l'ha poi trasmessa telematicamente in data 20/01/2014 prot. n. 12382 alla Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza e ha verificato l'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti.

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- con nota datata 22/01/2015 prot. n. 14074 il Settore Rifiuti e Bonifiche e AIA, ha espresso parere favorevole alle condizioni indicate nell'Allegato Tecnico "Operazioni

- Recupero Rifiuti" (art. 216 D.Lgs 152/06) datato 22/01/02015 prot. n. 14062, unitamente alla "Planimetria generale - Rev 02 del 17.12.2014";
- con nota datata 01/10/2014 prot. n. 10592 l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ha espresso parere favorevole alle condizioni e con le prescrizioni evidenziate nell'Allegato Tecnico prot. n.10590 del 01/10/2014, il quale nondisciplinare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione del 08.10.2013 (R.G. n. 10123/2013) a far data dall'avvenuta notifica dell'Autorizzazione Unica medesima.
 - con nota datata 26/11/2015 prot. n. 299921 il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, ha espresso parere favorevole alle condizioni indicate nell'Allegato Tecnico "Emissioni in atmosfera" prot. n. 298910 del 25/06/2015;

Dato atto che l'Impresa ITALGRASSI S.r.l., relativamente all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. 152/06, è stata iscritta al n. MI1451 del Registro provinciale dei recuperatori ex art. 216, comma 3, del citato decreto legislativo ed ha:

- presentato rinnovo della comunicazione in argomento in data 14.05.2013 (prot. prov.le. n. 124657);
- chiesto, con la suddetta istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 del 21.01.2014, il rinnovo dell'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del citato decreto legislativo, già oggetto di comunicazione di rinnovo in data 14.05.2013;
- trasmesso, in date 9.12.2014 (prot. gen. n. 251534) e 5.01.2015 (prot. gen. n. 281) documentazione integrativa;

Evidenziato che l'Impresa ITALGRASSI S.r.l., per l'insediamento di Paderno Dugnano - Via Serrati n. 7, è in possesso di contratto di locazione commerciale stipulato in data 19.06.2008, registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 3711 mod. 3 del 16.07.2008, con durata dall'1.07.2008 al 30.06.2014 automaticamente rinnovato per ulteriori 6 anni, il quale garantisce alla Società la disponibilità del sito;

Dato atto che le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso di regolare e valido contratto di disponibilità del sito interessato dall'attività di gestione rifiuti;

Fatto rilevare che l'area sulla quale insiste l'insediamento dell'Impresa ITALGRASSI S.r.l., nel quale viene svolta attività di gestione rifiuti, è individuata dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Paderno Dugnano, ricade in "Ambiti consolidati a funzione produttiva ad alta trasformabilità (art. 29 Norme di Attuazione del P.G.T.)". L'area non risulta sottoposta ai vincoli di cui al d.lgs. 42/2004, al r.d.l. 3267/23 ed al d.lgs. 152/06 - Parte Seconda (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile) così come emerge dalla attestazione rilasciata dal Comune di Paderno Dugnano in data 31.10.2013 (prot. prov.le n. 57074). L'area non è sottoposta ai vincoli relativi ai criteri escludenti di cui alla d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009 ed a quanto stabilito dal P.P.G.R. della Provincia di Milano;

Fatto presente che l'Impresa ITALGRASSI S.r.l. con la documentazione trasmessa in data 5.01.2015 (prot. gen. n. 281) ha presentato l'elaborato grafico "Planimetria generale - Rev 02 del 17.12.2014";

Dato atto che l'Impresa ITALGRASSI S.r.l. in data 29.04.2014 ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194/2002 del 23.10.2002 successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 135 del 29.04.2014;

Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 21.372,01= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa ITALGRASSI S.r.l. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 9 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 176,63= (*)
Recupero (R9) di 1.100 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38=
Totale	€ 21.372,01=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

Dato atto che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Città Metropolitana di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal D.M. 350/98;

Ricordato che l'Impresa ITALGRASSI S.r.l. è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma

volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e dei successivi decreti ministeriali di regolamentazione, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;

- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;

Ricordato, altresì, che qualora l'attività dell'Impresa rientra tra quelle elencate nella Tabella A1 d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "*Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE*", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR) dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006, secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto Decreto del Presidente della Repubblica;

Visti e richiamati:

- gli artt. 43 e 44 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano, ora Città metropolitana;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan R.G. 41/2015 del 5 novembre 2015, atti n. 275757/5.3/2015/7, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica.;
- il decreto del Sindaco Metropolitan R.G. 290/2015 del 12/11/2015, atti n. 283562/2.4/2015/1, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015.

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamato il PEG 2015 - Obiettivo n.14531 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n.

AUTORIZZA

il SUAP del Comune di Paderno Dugnano al rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, alle operazioni di recupero rifiuti, ex art. 216 D.Lgs 152/2006, allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia e all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, l'impresa ITALGRASSI S.r.l. – P.I. 04900360159 con sede legale in Milano - Viale Certosa n. 269 e insediamento produttivo in Paderno Dugnano (MI) - Via Serrati n. 7 (iscritta al n. MI1460 del Registro Provinciale delle Imprese che recuperano rifiuti), alle condizioni e prescrizioni di cui all'unito Allegato Tecnico "Operazioni Recupero Rifiuti" (art. 216 D.Lgs 152/06) del 22/01/2015 prot. n. 14062 - comprensivo della "Planimetria generale - Rev 02 del 17.12.2014", all'Allegato Tecnico "Scarichi in pubblica fognatura" del 01/10/2014 prot. 10590 e Allegato tecnico "Emissioni in atmosfera" del 25/11/2015 prot. n. 298910, che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione e alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

- 1) le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi possono essere svolte unicamente nel sito di Paderno Dugnano (MI) - Via Serrati n. 7;
- 2) la garanzia finanziaria che l'impresa ITALGRASSI S. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in **€ 21.372,01=**, calcolata con il seguente criterio:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 9 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 176,63= (*)
Recupero (R9) di 1.100 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38=
Totale	€ 21.372,01=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento alla Società, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

- 3) la mancata presentazione, alla Città metropolitana di Milano, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;
- 4) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:
 - alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
 - al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del D.Lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal D.M. 350/98;
- 5) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- 6) la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;
- 7) ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/06, fatto salvo che l'Impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;
- 8) novanta (90) giorni prima della scadenza del contratto di locazione, l'Impresa dovrà trasmettere titolo idoneo attestante la disponibilità dell'area pena la decadenza automatica del presente provvedimento autorizzativo;
- 9) l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3 del d.lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
- 10) come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 59/2013, la Città metropolitana di Milano, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa;

- 11)) sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro e in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- 12) la presente autorizzazione avrà la durata di quindici (15) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. di Pieve Emanuele del presente titolo, che dovrà essere trasmesso anche alla Città Metropolitana di Milano, precisato che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
- 13) il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali a far data dal provvedimento di rilascio da parte del S.U.A.P.;
- 14) ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3 del d.lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza e da A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano e dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale sia direttamente sia per il tramite di AMIACQUE;

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma – Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia.

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 33/2013.

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di

appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma

Responsabile dell'istruttoria: il Responsabile del procedimento - Dott. Giuseppe Bono.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si da atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione e dei relativi allegati.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.